

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2891

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MINARDO e CIRAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1997

—————

Incentivi alle imprese operanti nelle isole e misure a sostegno
dell’occupazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il motivo per cui il Sud e le isole in particolare registrano la percentuale più alta di disoccupazione, nonostante l'espansione dell'economia nazionale, è da ricercarsi in primo luogo nella geografia, ossia nella distanza tra le isole e le rimanenti zone del Paese o le altre nazioni europee.

Di fatto, la spinta imprenditoriale e la volontà di produrre della gente delle isole sono rese difficili dagli oneri del trasporto delle merci delle isole verso quelle aree geografiche in cui, grazie al maggior benessere, vi è da parte dei cittadini propensione a maggiori consumi. Se mettiamo a confronto gli oneri per le spese di trasporto sopportati da un qualsiasi imprenditore isolano con quelli di un produttore del medesimo genere di merce che operi nella Val Padana, notiamo che il primo per trovare un mercato degno di questo nome dovrà inviare la merce oltre i 300 chilometri (si pensi alla Sicilia ed alla Sardegna), il secondo si trova al centro di una zona commercialmente valida e così il prezzo delle sue merci non risentirà in maniera determinante degli oneri della spedizione.

Non possiamo, quindi, imputare la disoccupazione ed il lento sviluppo delle zone del Sud e delle isole ad incapacità imprenditoriale o a disaffezione al lavoro.

Il disegno di legge in oggetto si pone l'obiettivo di mettere l'imprenditore isolano nelle medesime condizioni, per quanto attiene agli oneri di trasporto, di un imprenditore che opera nel resto d'Italia, e far sì che il suo prodotto non debba risentire in modo pesante del costo del trasporto.

L'incentivo dello Stato non vuole e non deve avere natura assistenziale nè deve trattarsi di un semplice regalo agli imprenditori

meridionali, l'entità dei contributi erogati non rappresenta per esso un onere senza contropartite: il meccanismo previsto consente allo Stato di riprendersi una larga percentuale di quanto speso sotto forma di tasse e contributi.

Questi incentivi creeranno nuovi posti di lavoro e ridimensioneranno la percentuale di disoccupazione nelle isole, che sono penalizzate oggi più che in altre epoche della storia, e consentiranno agli imprenditori isolani di porre i loro prodotti sui mercati delle aree più favorite del paese nelle stesse condizioni degli imprenditori locali.

Il rimborso delle spese di spedizione delle merci sarà concesso solo alle imprese che avranno effettuato le assunzioni: lo Stato concederà 100 milioni di rimborso delle spese di trasporto merci per ciascun dipendente assunto sino ad un massimo di 800 milioni ad azienda. Le imprese naturalmente possono giovare del contributo una sola volta durante un esercizio contabile ma il personale assunto resterà a lavoro presso di esse con le normali garanzie previste dai contratti di lavoro. In questa maniera si creano nuovi posti di lavoro in zone particolarmente difficili; si riducono gli oneri per spese sociali dello Stato; si accrescono la produttività delle imprese isolate ed i loro redditi; si accresce il numero dei soggetti fiscalmente attivi; si rivitalizza il settore dei trasporti ed inoltre, per ogni nuovo occupato, lo Stato incassa attraverso le imposte una cifra considerevole e si riducono in maniera apprezzabile le spese sociali.

Negli articoli 1 e 2 del disegno di legge si delinea il campo di applicazione e si affida alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il compito di svolgere, con la massima speditezza possibile e

con la necessità di accurati controlli, le pratiche per la concessione degli incentivi e si indicano le condizioni necessarie per accedere ai rimborsi o ai contributi.

L'articolo 3 affida agli ispettori provinciali del lavoro il compito di controllare che le assunzioni siano state effettuate a beneficio dei lavoratori in particolari condizioni.

L'articolo 4 stabilisce le sanzioni per le imprese che, dopo aver beneficiato della legge, procedano al licenziamento del personale aggiunto o chiedano il ricorso alla

cassa integrazione guadagni o ad altri ammortizzatori sociali.

L'articolo 5 chiarisce che questi contributi debbono essere considerati per le aziende alla pari di qualsiasi altra entrata e vanno quindi assoggettate agli oneri fiscali.

L'articolo 6 stabilisce la durata dell'intervento dello Stato che viene fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 7, infine, indica la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le imprese industriali produttrici di prodotti finiti meccanici e metallurgici, di materiali per l'edilizia, di prodotti chimici, di manufatti di qualsiasi genere e di generi derivati dalla trasformazione dei prodotti agroalimentari che abbiano sede ed impianti di produzione nel territorio delle isole possono chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il rimborso totale delle spese sostenute per il trasporto via mare dei loro prodotti dai porti delle stesse isole a quelli nazionali dall'Alto Tirreno, del Mar ligure e dell'Alto Adriatico.

2. Le aziende agricole o minerarie e quelle produttrici di sale confezionato per usi alimentari, che abbiano sede ed impianti nelle isole, possono richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un contributo pari al 15 per cento delle spese sostenute per il trasporto via mare dei loro prodotti dai porti delle stesse isole a quelli nazionali dell'Alto Tirreno, del Mar ligure e dell'Alto Adriatico.

3. Il contributo di cui al comma 2 può essere richiesto altresì dai coltivatori diretti che esercitino la loro attività nelle isole.

4. Per ottenere i benefici previsti dai commi 1, 2 e 3, i soggetti interessati devono presentare le domande al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali domande devono essere corredate da una attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro e della massima occupazione che le imprese abbiano proceduto ad assumere uno o più lavoratori al fine di usufruire dei benefici di cui alla presente legge secondo le modalità di cui all'articolo 3.

5. La domanda di accesso ai benefici di cui alla presente legge può essere presentata

una sola volta per anno solare e per massimo di cinque anni da ciascun soggetto che può usufruire dei rimborsi o dei contributi nella misura prevista dalla allegata tabella A, per l'ammontare massimo di 800 milioni annui.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di ricezione delle domande, autorizza, con proprio decreto, le direzioni provinciali del tesoro alla liquidazione dei rimborsi e dei contributi alle ditte interessate con le modalità di cui all'articolo 2 e ne informa i richiedenti.

7. Il decreto di autorizzazione al rimborso delle spese di trasporto o di contributo dello Stato nonché tutte le altre operazioni amministrative e contabili compiute per l'attuazione della presente legge sono sottoposte al controllo successivo della Corte dei conti.

Art. 2.

1. Le imprese, ricevuta l'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono presentare mensilmente alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per il successivo inoltrare alle direzioni provinciali del tesoro, la documentazione necessaria per ottenere il rimborso.

2. Alla domanda di rimborso sono allegati copia del decreto ministeriale di autorizzazione, le lettere di vettura, la copia autentica delle bolle di accompagnamento delle merci, i documenti comprovanti il pagamento al vettore delle spese di spedizione delle merci ed una attestazione, resa sotto la personale diretta responsabilità penale e civile del titolare dell'impresa, nella quale è specificato:

a) che le merci spedite siano state interamente prodotte nelle isole stesse;

b) che non sia stato fissato per la vendita all'ingrosso o al dettaglio delle merci che hanno usufruito del rimborso delle spese di trasporto un prezzo di vendita inferio-

re di oltre il 5 per cento a quello medio praticato per merci dello stesso tipo e qualità dai produttori nazionali o comunitari nelle medesime aree geografiche;

c) di essere in possesso della documentazione amministrativa e contabile a sostegno delle attestazioni rese.

2. Verificata la conformità delle domande di liquidazione dei rimborsi al decreto di autorizzazione ministeriale le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura entro il termine massimo di trenta giorni trasmettono le domande, corredate dalla documentazione e dal nullaosta alla liquidazione con l'indicazione dell'importo da corrispondere, alle direzioni provinciali del tesoro per l'immediato pagamento.

3. Nel caso in cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, riscontri irregolarità nelle domande o nella documentazione ricevuta, entro quindici giorni restituisce la documentazione all'impresa con le proprie osservazioni richiedendo ulteriore documentazione ed i chiarimenti ritenuti utili per una più approfondita valutazione della domanda.

Art. 3.

1. Le imprese che desiderano accedere ai benefici della presente legge devono assumere uno o più lavoratori, scelti fra:

a) giovani in attesa di prima occupazione;

b) personale in mobilità;

c) personale che si trovi in cassa integrazione.

2. Le imprese notificano all'ispettorato provinciale del lavoro e della massima occupazione che le assunzioni di cui al comma 1 sono state effettuate ai sensi della presente legge.

3. L'ispettorato provinciale del lavoro e della massima occupazione, dopo aver trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la domanda, verifi-

ca il mantenimento degli impegni da parte dell'impresa.

Art. 4.

1. Le imprese che entro cinque anni dal conseguimento di rimborsi e contributi ai sensi della presente legge cessino l'attività, o procedano al licenziamento di personale in esubero o chiedano l'ammissione dei loro dipendenti al trattamento di integrazione salariale, sono tenute alla restituzione delle somme percepite, rivalutate in relazione all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, e degli interessi nella misura legale.

2. Non sono tenute alla restituzione dei contributi o dei rimborsi le imprese che cessino dall'attività per trasformazione, sempre che l'impresa subentrante ne prosegua l'attività nella stessa sede e ne assuma tutto il personale dipendente.

Art. 5.

1. I rimborsi ed i contributi sono annotati nel bilancio delle imprese e sono assoggettati alla imposizione fiscale ordinaria.

Art. 6.

1. La presente legge cessa di avere efficacia dopo cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 7.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 5.000 milioni per il 1997 e a 10.000 milioni negli esercizi successivi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti per la cassa integrazione guadagni per 5.000 milioni annui e per la restante parte mediante apposito stanziamento da iscriverne in apposita unità previsionale dello

stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, da determinare annualmente in sede di legge finanziaria.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(Articolo 1, comma 3)

Numero degli addetti assunti	Ammontare del rimborso o contributo spettante
1 dipendente	100 milioni
2 »	200 »
3 »	300 »
4 »	400 »
5 »	500 »
6 »	600 »
7 »	700 »
8 »	800 »

